

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

15/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

240/20 Alunna è distratta, inciampa e si infortuna: responsabilità del docente anche in questo caso? Sentenza

Di Laura Biarella

Secondo il Tribunale (Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020) l'infortunio ove l'alunno inciampa in aula, non prestando adeguata attenzione nell'alzarsi, non va ascritto a una causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. La condotta imprudente del danneggiato esclude ogni responsabilità di scuola e docenti.

L'evento dannoso

Un'alunna della III classe di un Istituto Tecnico, durante la quinta ora di studi, restava vittima di un infortunio occorso in aula, tale da rendere necessario il ricorso alle cure mediche ospedaliere, dove le veniva diagnosticato trauma contusivo distorsivo del gomito destro, la contusione della mano e del polso destro, con conseguente terapia di riposo onde evitare un aggravamento dei traumi. I postumi dell'infortunio si protraevano per 47 giorni.

La tesi dei genitori

I genitori dell'alunna adiscono dapprima il Giudice di Pace, in seguito il Tribunale in veste di giudice d'appello, ma entrambi i gradi di giudizio smentiscono la ricostruzione fatta dagli stessi genitori, che avevano invocato la responsabilità alla condotta tenuta dall'insegnante per colpa in vigilando, essendo il sinistro occorso durante l'orario scolastico e a causa della negligenza del personale docente. In particolare, questi addebitavano la caduta a uno zaino malposizionato, quindi addossavano la responsabilità degli insegnanti per avere permesso o disposto che gli zaini venissero posizionati accanto ai banchi. La dinamica del sinistro, come impostata dai genitori dell'alunna, non ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie: il testimone aveva infatti precisato che la ragazza si era alzata dal banco ed era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.

La prova in tema di responsabilità per danno causato dall'alunno a se stesso

La Cassazione (Sez. III civile, Sentenza n. 8067 del 31/3/2007), peraltro, ha precisato che, in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal II comma dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato. La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3695 del 25/2/2016).

La presunzione di responsabilità a carico del docente

La Cassazione (Sezioni Unite, Sentenza n. 9346 del 27/6/2002) ha precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall'art. 2048, II comma, c.c., a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.

La condotta imprudente della danneggiata

Nella fattispecie esaminata, peraltro, è emerso dall'istruttoria espletata che la ragazza è caduta inciampando nel piede di un compagno, quindi il sinistro è ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata, la quale non ha prestato adeguata attenzione nell'alzarsi ed è, quindi, inciampata nell'ostacolo in questione. Da ciò consegue che l'evento dannoso va ascritto a una causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante, bensì alla predetta condotta imprudente della danneggiata, che esclude ogni responsabilità di scuola e docenti. In definitiva, per il Tribunale, la ragazza non ha prestato adeguata attenzione nell'alzarsi ed è, quindi, inciampata nell'ostacolo in questione. Per l'effetto, l'evento dannoso va ascritto a una causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante, bensì alla predetta condotta imprudente della danneggiata, che esclude ogni responsabilità di scuola e docenti.

<https://www.orizzontescuola.it/alunna-e-distratta-inciampa-e-si-infortuna-responsabilita-del-docente-anche-in-questo-caso-sentenza/>